



# EM 1

## PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Soppressivo  
Articolo: 8

L'articolo 8 è soppreso.

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si propone l'integrale soppressione delle modifiche alla legge regionale 26/1993, già oggetto di precedenti numerose modifiche, molte delle quali oggetto di contestazione da parte del Governo per il mancato rispetto delle normative nazionali e comunitarie.

Lo stesso collegato ordinamentale 2024 vede proporre, all'articolo 34, l'attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione proprio in relazione a precedenti modifiche della legge regionale 26/1993.

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

#### Firmatari

PALESTRA Michela (Patto Civico), 08/07/2024 09:05

PALADINI Luca (Patto Civico), 08/07/2024 10:47

**Presentato il 08/07/2024 11:14:44**



## EM 2

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Soppresivo  
Articolo: 8, Comma: 1, Lettera: a

La lettera a del comma 1 dell'articolo 8 è soppresso.

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si ritiene di dover confermare l'attuale normativa in merito alla gestione delle oasi di protezione alle sole associazioni di protezione ambientale con provata esperienza nella gestione di aree protette.

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

#### Firmatari

PALESTRA Michela (Patto Civico), 08/07/2024 09:06

PALADINI Luca (Patto Civico), 08/07/2024 10:48

**Presentato il 08/07/2024 11:14:45**



## EM 3

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Soppresivo  
Articolo: 8, Comma: 1, Lettera: b

La lettera b del comma 1 dell'articolo 8 è soppressa.

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Non si ritiene rispettoso della definizione di animale come essere senziente il fatto che gli uccelli feriti nell'esercizio dell'attività venatoria possono essere curati e una volta sopraggiunta la completa guarigione attestata dal medico veterinario possono entrare a far parte del patrimonio di richiami vivi.

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

#### Firmatari

PALESTRA Michela (Patto Civico), 08/07/2024 09:06

PALADINI Luca (Patto Civico), 08/07/2024 10:48

**Presentato il 08/07/2024 11:14:46**



## EM 4

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Soppresivo  
Articolo: 8, Comma: 1, Lettera: c

La lettera c del comma 1 dell'articolo 8 è soppresso.

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si ritiene necessario accogliere la richiesta soppresiva, avanzata anche dai comprensori alpini con una nota inviata a tutti i consiglieri regionali.

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

#### Firmatari

PALESTRA Michela (Patto Civico), 08/07/2024 09:07

PALADINI Luca (Patto Civico), 08/07/2024 10:48

**Presentato il 08/07/2024 11:14:47**



## EM 5

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Soppressivo  
Articolo: 8, Comma: 1, Lettera: d

La lettera d del comma 1 dell'articolo 8 è soppresso.

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si ritiene di dover confermare l'attuale previsione normativa, che richiede la sussistenza di un legame di parentela padre-figlio per il diritto di permanenza associativa del neo-cacciatore all'interno dell'ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia del cacciatore che lo accompagna.

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

#### Firmatari

PALESTRA Michela (Patto Civico), 08/07/2024 09:07

PALADINI Luca (Patto Civico), 08/07/2024 10:49

**Presentato il 08/07/2024 11:14:48**



## EM 6

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Soppresivo  
Articolo: 8, Comma: 1, Lettera: e

La lettera e del comma 1 dell'articolo 8 è soppresso.

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Non si condividono le motivazioni espresse alla base della modifica proposta, ritenendo piuttosto che la stessa costituisca semplicemente una ulteriore volontà di estendere la possibilità dell'esercizio dell'attività venatoria.

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

#### Firmatari

PALESTRA Michela (Patto Civico), 08/07/2024 09:08

PALADINI Luca (Patto Civico), 08/07/2024 10:49

**Presentato il 08/07/2024 11:14:49**



## EM 7

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Soppresivo  
Articolo: 8, Comma: 1, Lettera: f

La lettera f del comma 1 dell'articolo 8 è soppresso.

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione che si intende abrogare limiterebbe ai soli veterinari dell'ATS il maneggio degli anelli apposti sui richiami vivi ai fini di controllo. Evidentemente tale disposizione ridurrebbe drasticamente la possibilità di effettuare controlli, abbassando nettamente gli standard di tutela ambientale previsti dalla normativa statale.

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

#### Firmatari

PALESTRA Michela (Patto Civico), 08/07/2024 09:09

PALADINI Luca (Patto Civico), 08/07/2024 10:49

**Presentato il 08/07/2024 11:14:50**



## EM 8

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Soppresivo  
Articolo: 18

L'articolo 18 è soppresso.

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si rileva una vaghezza e discrezionalità dei termini *“ove ricorrano situazioni eccezionali di particolare complessità”*, che non consentono di valutare in maniera favorevole una disposizione che amplia la durata in carica di un commissario, considerando che il commissariamento è una previsione giuridica da attuare con particolare attenzione.

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

Firmatari

PALESTRA Michela (Patto Civico), 08/07/2024 11:13

**Presentato il 08/07/2024 11:14:51**





## EM 9

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Soppresivo  
Articolo: 24, Comma: 1, Lettera: a

La lettera a del comma 1 dell'articolo 24 è soppresso.

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si ritiene di dover mantenere in vigore l'articolo 11 della legge regionale 17/2015, per consentire che la commissione consiliare supporti la Giunta nella determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei finanziamenti previsti, non demandando quindi al solo decreto di approvazione del bando aspetti così importanti.

Si evidenzia inoltre che la relazione – a giustificazione dell'ipotesi di abrogazione dell'articolo 11 – fa riferimento ad un atto (il Piano integrato delle azioni previsto dall'articolo 3 bis) finora mai approvato dalla Giunta regionale; fa inoltre riferimento alla relazione prevista dalla clausola valutativa della legge regionale 17/2015, che interviene quindi a consuntivo delle azioni.

Si ribadisce quindi la volontà di confermare invece il ruolo e le competenze assegnate al consiglio regionale dal testo attuale della legge.

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

#### Firmatari

PALESTRA Michela (Patto Civico), 08/07/2024 11:13

**Presentato il 08/07/2024 11:14:52**



# EM 10

## PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Sostitutivo  
Articolo: 24, Comma: 1, Lettera: a

La lettera a del comma 1 dell'articolo 24 è sostituita dalla seguente:

*“a) all'articolo 11 (Criteri e modalità per l'assegnazione dei finanziamenti) le parole “ogni due anni” sono sostituite dalla parola “annualmente”*

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Se, come indicato nella relazione accompagnatoria al PDL 68, si ritiene che la frequenza biennale degli adempimenti previsti all'articolo 11 della legge regionale 17/2015 non si concilia con le reali necessità e con le disponibilità di bilancio, si ritiene che tale criticità possa essere risolta prevedendo adempimenti di carattere annuale.

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

Firmatari

PALESTRA Michela (Patto Civico), 08/07/2024 11:13

**Presentato il 08/07/2024 11:14:54**



# EM 11

## PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Sostitutivo  
Articolo: 8, Comma: 1, Lettera: c

La lettera c del comma 1 dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente

c) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 27 le parole “*e previo parere vincolante del comprensorio alpino*” sono sostituite dalle seguenti “*e previo parere del comprensorio alpino che è chiamato ad esprimersi solo se l'ubicazione dell'appostamento fisso ricade nel raggio di 150 metri da un punto di censimento georeferenziato che ha certificato la presenza di galliformi alpini almeno in uno dei tre anni antecedenti la presentazione della domanda di nuovo appostamento.*”

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I Galliformi alpini cacciabili presenti sul territorio regionale costituiscono elementi faunistici di particolare interesse ecologico, conservazionistico e venatorio, per la cui tutela e corretta gestione risulta indispensabile disporre di informazioni aggiornate sulla distribuzione e sulla dinamica delle rispettive popolazioni. Un'attività quest'ultima finalizzata al mantenimento di livelli di consistenza e densità delle specie sufficienti a garantire la conservazione delle popolazioni nel medio-lungo termine nonché un prelievo venatorio di tipo sostenibile.

Al fine di prevenire il disturbo alle specie di galliformi alpini dovuto all'installazione di un appostamento fisso, si presenta la seguente modifica normativa che assegna ai comitati di gestione dei comprensori alpini, in qualità di conoscitori della situazione faunistica specifica del proprio territorio, il compito di esprimere parere in ordine all'attivazione di un nuovo appostamento fisso se esso ricade nelle zone di presenza accertata dell'avifauna tipica alpina, definite in riferimento ai tracciati standard appositamente predisposti per l'archiviazione a livello regionale dei dati relativi al monitoraggio ed alla loro georeferenziazione.

Si aggiunge inoltre che nel contesto territoriale della zona alpi A di maggior tutela, le modificazioni ambientali connesse al mantenimento di un appostamento fisso di caccia, possono giovare alle finalità di conservazione faunistica poc'anzi citate, andando ad agire su *la perdita e sul degrado di habitat specifico, che è considerata la causa più importante del declino, per esempio, del fagiano di monte* (Storch 2007).

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

### Firmatari

BRAVO Carlo (FDI), 08/07/2024 11:18

Presentato il 08/07/2024 11:18:18



# EM 12

## PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Aggiuntivo  
Articolo: 1

All'art. 1 (Modifiche alla l.r. 19/2019 e all'articolo 25 bis della l.r. 86/1983), dopo la lettera j) del comma 1 è inserita la seguente lettera: j bis.

J bis) Al comma 2 dell'articolo 4, dopo le parole "eventualmente di concerto con gli assessori regionali competenti" sono aggiunte le seguenti parole: "sentita la Commissione consiliare competente".

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento è volto a consentire la massima condivisione dell'attuazione delle iniziative di programmazione negoziata che, coinvolgendo Regione Lombardia, assumono un carattere strategico.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

### Firmatari

ZAMPERINI Giacomo (FDI), 08/07/2024 11:37

**Presentato il 08/07/2024 11:38:07**



## EM 13

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Sostitutivo  
Articolo: 21, Comma: 1, Lettera: l

La lettera l del comma 1 dell'articolo 21 è sostituito con:

"Qualora la condizione di indigenza del nucleo familiare dovesse permanere al termine del contributo finanziario regionale, i comuni e le ALER si fanno carico dei costi di locazione di tali nuclei, in base alle unità abitative di proprietà di ciascun ente."

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con questo emendamento si ripristina il testo originale dell'articolo in quanto la proposta di modifica apportata con la PDL 68 va ad intaccare la funzione primaria dei servizi abitativi pubblici, cioè quella di assolvere a una funzione di interesse generale e di salvaguardia della coesione sociale. La fascia fragile e più debole viene abbandonata dalle istituzioni e lasciata sola, in quanto con il nuovo testo viene eliminato l'obbligo che grava sui comuni e sulle aler di prendere a carico le famiglie indigenti allo scadere dei tre anni e di accompagnarle fino al recupero dell'autonomia economica e sociale.

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

#### Firmatari

ROZZA Maria (PD), 05/07/2024 13:12  
CASATI Davide (PD), 05/07/2024 13:36  
MAJORINO Pierfrancesco (PD), 05/07/2024 13:49  
BORGHETTI Carlo (PD), 05/07/2024 13:52  
PILONI Matteo (PD), 05/07/2024 15:42  
VALLACCHI Roberta (PD), 05/07/2024 16:11  
ROMANO Paolo (PD), 08/07/2024 09:37  
ORSENIGO Angelo Clemente (PD), 08/07/2024 09:40  
ASTUTI Samuele (PD), 08/07/2024 09:44  
COMINELLI Miriam (PD), 08/07/2024 10:52

**Presentato il 08/07/2024 11:50:35**



## EM 14

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Aggiuntivo  
Articolo: 27, Comma: 1

L'articolo 27 viene emendato aggiungendo dopo il comma 1 il seguente comma 2:

all'articolo Art. 19 (Coordinatori territoriali delle operazioni) dopo la prima frase viene inserita la seguente: *"Possono altresì essere indicati quali coordinatori territoriali gli amministratori locali dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, eccezion fatta per coloro che già ricoprono la carica di Sindaco."*

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La DGR 965 del 17 luglio 2023 di "Approvazione dello "schema-tipo di regolamento dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani del volontariato di protezione civile della Lombardia", in recepimento della direttiva del ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022 (guri n. 53 del 3 marzo 2023) ed approvazione della procedura di adeguamento per i gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani - (di concerto con l'assessore lucente)" riporta lo "Schema-tipo di Regolamento per la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile".

L'articolo 10 del Regolamento definisce quali Organi del Gruppo comunale: l'Assemblea dei volontari iscritti, il Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione coordinamento e il Coordinatore Operativo.

Proprio a riguardo dei soggetti che possono rivestire il ruolo di Coordinatore Operativo si era aperto già da subito il dibattito sulla possibilità che potesse essere svolto da un amministratore locale in quei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti che avrebbero potuto trovarsi in difficoltà per mancanza di adeguate figure per ricoprire il ruolo, con gravi ricadute sulle capacità delle comunità locali di rispondere alle emergenze".

Il quesito era stato portato anche all'attenzione dell'Assessore e della Giunta regionale attraverso una Interpellanza (n.5088) che rispondevano ricordando come il divieto fosse frutto di un ampio dibattito "svoltosi durante i lavori preparatori della Direttiva stessa, anche tra l'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI e il volontariato organizzato di protezione civile. Tra questi, un elemento di particolare rilevanza, che è stato a lungo ragionato e dibattuto, è relativo alla incompatibilità tra la figura del coordinatore del Gruppo Comunale e le cariche, politiche o amministrative, interne all'amministrazione comunale. Questa incompatibilità è legata all'obiettivo, condivisa dal tavolo di confronto a livello nazionale con ANCI, volontariato organizzato di protezione civile, Dipartimento Protezione Civile e Regioni, di mantenere una separazione tra le attività operative di protezione civile, in capo ai volontari, e gli indirizzi e le responsabilità amministrative, in capo al comune".

Tale argomentazione che trova suffragio nell'articolo 13 del fac simile di Regolamento regionale che stabilisce che "Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile."

Vale però ricordare che l'articolo 2 dello schema di Regolamento si fonda sul ruolo del Sindaco che "ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo; il Sindaco è,

*altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 112018. 2) Il Sindaco è legale rappresentante del Gruppo e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento".*

*Quanto riportato e quanto ribadito anche al punto 2) dall'articolo 13 stando al quale il Sindaco può anche revocare in modo motivato il Coordinatore operativo, di fatto non riconosce quella separazione che si vorrebbe viva tra le attività operative di protezione civile, in capo ai volontari, e gli indirizzi e le responsabilità amministrative, in capo al comune, ammettendo la dipendenza fattuale dell'azione del Gruppo dalle uniche volontà del Sindaco.*

*Pertanto risulta inconsistente, a nostro avviso, il fatto di definire incompatibile per gli amministratori locali l'assunzione del ruolo di Coordinatore operativo, stante tale dipendenza.*

*Per questo motivo e considerata la particolarità amministrativa dei nostri territori che mostra un lungo elenco di piccoli Comuni, si chiede che venga riconosciuto proprio nei contesti minori – che si stima possano essere le realtà comunale con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti – la possibilità che sia anche una figura amministrativa – sindaco escluso – a poter ricoprire la carica di Coordinatore operativo o Coordinatore territoriale delle operazioni, sempre se scelto autonomamente dal Gruppo di volontari locali di Protezione civile.*

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

#### Firmatari

CASATI Davide (PD), 05/07/2024 11:17

NEGRI Alfredo Simone (PD), 05/07/2024 11:18

COMINELLI Miriam (PD), 05/07/2024 12:32

VALLACCHI Roberta (PD), 05/07/2024 12:34

PONTI Pietro Luigi (PD), 05/07/2024 12:36

PILONI Matteo (PD), 05/07/2024 15:42

ORSENIGO Angelo Clemente (PD), 08/07/2024 09:40

ASTUTI Samuele (PD), 08/07/2024 09:44

**Presentato il 08/07/2024 11:50:37**



## EM 15

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Aggiuntivo  
Articolo: 21, Comma: 1, Lettera: g

La lettera g del comma 1 dell'articolo 21 viene emendato aggiungendo la lettera g bis:  
g bis): aggiungere al comma 9 dell'art. 23 la lettera i): "la mobilità nei servizi abitativi pubblici anche tra patrimonio di proprietà diverse, nei casi in cui si modificano le condizioni oggettive del nucleo familiare"

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

visto che il maggior numero degli assegnatari sono ultrasessantacinquenni e spesso sole che necessitano l'assistenza dei figli, visto altresì che con l'aumento dei prezzi di acquisto o di affitto delle case nelle città, i figli sono costretti ad andare ad abitare nelle località dove i prezzi sono ancora accessibili ma spesso lontanissimi dalle abitazioni dei genitori.

La mancanza di una norma che permette la mobilità tra patrimonio di proprietà diverse e non lascia alla discrezione degli enti come quanto previsto dal comma 4 dell'art. 22 del R.R. 4/2017 per la possibilità di stipulare accordi, per singoli cambi, tra enti proprietari diversi, ostacola la possibilità di avvicinare i genitori con necessità di assistenza ai figli solo perché l'ente che possiede alloggi nelle località dove risiedono i figli è diverso dell'ente che possiede l'alloggio del nucleo richiedente cambio.

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

#### Firmatari

ROZZA Maria (PD), 05/07/2024 13:15  
MAJORINO Pierfrancesco (PD), 05/07/2024 13:49  
BORGHETTI Carlo (PD), 05/07/2024 13:52  
CASATI Davide (PD), 05/07/2024 13:55  
PILONI Matteo (PD), 05/07/2024 15:42  
VALLACCHI Roberta (PD), 05/07/2024 16:11  
ROMANO Paolo (PD), 08/07/2024 09:37  
ORSENIGO Angelo Clemente (PD), 08/07/2024 09:40  
ASTUTI Samuele (PD), 08/07/2024 09:44  
COMINELLI Miriam (PD), 08/07/2024 10:52

**Presentato il 08/07/2024 11:50:38**





# EM 16

## PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Aggiuntivo  
Articolo: 17, Comma: 1, Lettera: e

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 17 viene emendata aggiungendo:

”; le parole: ‘- ASST DI LODI, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di Lodi’ sono così sostituite:

*ATS DI LODI:*

*ASST di LODI comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di Lodi”*

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la legge attualmente in vigore il livello delle Agenzie di Tutela della Salute si è territorialmente ampliato accorpando i territori di più province, scelta che ha reso complessa l’interlocuzione tra tutti gli attori coinvolti (Enti locali, MMG, gestori di unità di offerta sociosanitarie, strutture private accreditate, ecc.). L’emendamento promuove l’istituzione dell’ATS di LODI comprendente il territorio dell’intera provincia

*L’EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

### Firmatari

VALLACCHI Roberta (PD), 05/07/2024 12:34

PILONI Matteo (PD), 05/07/2024 15:42

**Presentato il 08/07/2024 11:50:40**



# EM 17

## PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Aggiuntivo  
Articolo: 21, Comma: 1, Lettera: h

La lettera h del comma 1 dell'articolo 21 viene emendato aggiungendo la lettera h bis.:

h bis) al comma 10 dell'art. 23 alla lettera b) dopo le parole "procedure di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazioni" sono inserite le seguenti parole "affitto oneroso"

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Dai dati riportati nel PRSS, il 23% delle famiglie lombarde paga un affitto e il 7,5% dei nuclei familiari destinano più del 40% del proprio reddito alle spese per l'abitazione. Oggi sono sempre più le famiglie in difficoltà a reggere il caro affitti e questo rende più che indispensabile reinserire la condizione dell'affitto oneroso come condizione di disagio con il riconoscimento del relativo punteggio, condizione tra l'altro già riconosciuta fino all'entrata in vigore della L.R. 16/2016.

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

#### Firmatari

ROZZA Maria (PD), 05/07/2024 13:16  
MAJORINO Pierfrancesco (PD), 05/07/2024 13:49  
BORGHETTI Carlo (PD), 05/07/2024 13:52  
CASATI Davide (PD), 05/07/2024 13:55  
PILONI Matteo (PD), 05/07/2024 15:42  
VALLACCHI Roberta (PD), 05/07/2024 16:11  
ROMANO Paolo (PD), 08/07/2024 09:37  
ORSENIGO Angelo Clemente (PD), 08/07/2024 09:40  
ASTUTI Samuele (PD), 08/07/2024 09:44  
COMINELLI Miriam (PD), 08/07/2024 10:52

**Presentato il 08/07/2024 11:50:41**



# EM 18

## PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Soppressivo  
Articolo: 18

L'articolo 18 è soppresso.

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

*Con l'emendamento si intende mantenere in essere l'attuale norma secondo la quale i commissari per la temporanea amministrazione delle Aziende Servizi alla Persona durano in carica per non più di sei mesi, rinnovabili una sola volta.*

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

### Firmatari

MAJORINO Pierfrancesco (PD), 05/07/2024 12:35

ROZZA Maria (PD), 05/07/2024 13:17

PILONI Matteo (PD), 05/07/2024 15:42

VALLACCHI Roberta (PD), 08/07/2024 09:17

ORSENIGO Angelo Clemente (PD), 08/07/2024 09:40

ASTUTI Samuele (PD), 08/07/2024 09:44

COMINELLI Miriam (PD), 08/07/2024 10:52

**Presentato il 08/07/2024 11:50:42**



## EM 19

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Aggiuntivo  
Articolo: 21, Comma: 1, Lettera: j

La lettera j del comma 1 dell'articolo 21 viene emendato aggiungendo la lettera j bis:

j bis): al comma 12 bis dell'art. 23 sostituire le parole "del 31 dicembre 2023" con le parole "del 31 dicembre 2025". Inoltre, sostituire le parole "nel corso del 2023" con le parole "nel corso del 2025".

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 12 bis) è stata aggiunta con l'art. 9 comma 1 lettera d) della LR 28 del 13 dicembre 2022, con la finalità di sanare, non d'ufficio ma su istanza di parte da presentare entro il 31/12/2023, alcune posizioni di nuclei familiari che con il decesso dell'assegnatario si sono trovati negato il diritto di subentro, per difetto del requisito della convivenza continuativa o dell'autorizzazione all'ampliamento da almeno dodici mesi. Purtroppo, visto che la legge è stata approvata il 13/12/2022 e l'anagrafe utenza è iniziato a febbraio 2023 è mancato il tempo necessario per pubblicizzare o comunicare la normativa agli inquilini, motivo per il quale tantissime famiglie interessate da questa modifica non hanno potuto presentare l'istanza per poter regolarizzare la loro posizione. Prorogare il termine fino al 31/12/2025 anno in cui verrà effettuato il prossimo anagrafe utenza, significa rispettare lo spirito della norma iniziale permettendo a questi nuclei di sistemare la loro posizione contrattuale.

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

#### Firmatari

ROZZA Maria (PD), 05/07/2024 13:18  
MAJORINO Pierfrancesco (PD), 05/07/2024 13:49  
BORGHETTI Carlo (PD), 05/07/2024 13:52  
CASATI Davide (PD), 05/07/2024 13:55  
PILONI Matteo (PD), 05/07/2024 15:42  
VALLACCHI Roberta (PD), 05/07/2024 16:11  
ROMANO Paolo (PD), 08/07/2024 09:37  
ORSENIGO Angelo Clemente (PD), 08/07/2024 09:40  
ASTUTI Samuele (PD), 08/07/2024 09:44  
COMINELLI Miriam (PD), 08/07/2024 10:52

**Presentato il 08/07/2024 11:50:44**



## EM 20

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Modificativo  
Articolo: 21, Comma: 1, Lettera: n

La lettera n del comma 1 dell'articolo 21 è modificato come segue:

al comma 2 lettera a) dell'art. 31 LR 16/2016 sostituire le parole "a canone agevolato" con le parole "a canone ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/1998".

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Visto che la modalità del calcolo del canone agevolato non è definita dalla legge si propone per la determinazione del canone da applicare, di far riferimento alla legge 431/1998 del 09 dicembre 1998 e precisamente all'art. 2 comma 3, cioè il canone concordato.

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

### Firmatari

ROZZA Maria (PD), 05/07/2024 13:19  
MAJORINO Pierfrancesco (PD), 05/07/2024 13:49  
BORGHETTI Carlo (PD), 05/07/2024 13:52  
CASATI Davide (PD), 05/07/2024 13:55  
PILONI Matteo (PD), 05/07/2024 15:42  
VALLACCHI Roberta (PD), 05/07/2024 16:11  
ROMANO Paolo (PD), 08/07/2024 09:37  
ORSENIGO Angelo Clemente (PD), 08/07/2024 09:40  
ASTUTI Samuele (PD), 08/07/2024 09:44  
COMINELLI Miriam (PD), 08/07/2024 10:52

**Presentato il 08/07/2024 11:50:45**



# EM 21

## PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Modificativo  
Articolo: 21, Comma: 1, Lettera: n

La lettera n del comma 1 dell'articolo 21 è modificato come segue:

al comma 2 lettera d) dell'art. 31 LR 16/2016 dopo le parole "la locazione" sono aggiunte le seguenti parole "degli usi diversi dal residenziale" e dopo le parole "attività economiche" sono inserite le parole "di nuove formazione".

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche apportate al comma 2 lettera d) dell'art. 31 LR 16/2016 ampliando la locazione a tutte le attività economiche eliminando la limitazione della concessione in locazione alle attività di nuova formazione va in contrasto con la ratio della norma che oltre all'obiettivo di creare un mix sociale e di avvicinare i servizi agli inquilini, cerca di contrastare la disoccupazione aiutando le nuove attività economiche mettendo a loro disposizione delle unità immobiliari.

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

### Firmatari

ROZZA Maria (PD), 05/07/2024 13:21  
MAJORINO Pierfrancesco (PD), 05/07/2024 13:49  
BORGHETTI Carlo (PD), 05/07/2024 13:51  
CASATI Davide (PD), 05/07/2024 13:55  
PILONI Matteo (PD), 05/07/2024 15:42  
VALLACCHI Roberta (PD), 05/07/2024 16:11  
ROMANO Paolo (PD), 08/07/2024 09:37  
ORSENIGO Angelo Clemente (PD), 08/07/2024 09:40  
ASTUTI Samuele (PD), 08/07/2024 09:44  
COMINELLI Miriam (PD), 08/07/2024 10:52

**Presentato il 08/07/2024 11:51:29**



## EM 22

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Soppresivo  
Articolo: 21, Comma: 1, Lettera: d

La lettera undefined dell'articolo 21 è soppresso.

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Visto che il comma 6 dell'art. 23 cita già le "famiglie monoparentale" includendo tutte le persone sole (con o senza figli minori), specificare i "padri e madri, separati o divorziati" pregiudica la posizione delle altre persone sole.

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

#### Firmatari

ROZZA Maria (PD), 08/07/2024 10:13  
MAJORINO Pierfrancesco (PD), 08/07/2024 10:14  
BORGHETTI Carlo (PD), 08/07/2024 10:23  
ROMANO Paolo (PD), 08/07/2024 10:30  
CASATI Davide (PD), 08/07/2024 10:34  
VALLACCHI Roberta (PD), 08/07/2024 10:44  
COMINELLI Miriam (PD), 08/07/2024 10:52  
ORSENIGO Angelo Clemente (PD), 08/07/2024 10:54  
ASTUTI Samuele (PD), 08/07/2024 10:56

**Presentato il 08/07/2024 11:51:31**



## EM 23

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Modificativo  
Articolo: 21, Comma: 1, Lettera: n

La lettera n del comma 1 dell'articolo 21 è modificato come segue:

al comma 2 lettera b) dell'art. 31 LR 16/2016 inserire dopo le parole "a soggetti intermedi" le parole "senza scopo di lucro" e sostituire le parole "il canone è determinato ai sensi" con le parole "il canone da chiedere ai beneficiari della sublocazione è determinato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/1998".

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche apportate al comma 2 lettera b) dell'art. 31 LR 16/2016 ampliando le categorie dei soggetti intermedi e soprattutto eliminando il criterio di "senza scopo di lucro" non fa altro che aprire le porte alla speculazione del mercato privato e non presenta nessun valore aggiuntivo al testo originario. Visto che stiamo parlando di un patrimonio costruito con fondi pubblici una limitazione dei soggetti beneficiari dovrebbe essere garantita. Inoltre, visto che la modifica introduce la possibilità di sublocazione e trattandosi di patrimonio pubblico è indispensabile determinare con precisione la tipologia del canone da chiedere ai subaffittuari.

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

#### Firmatari

ROZZA Maria (PD), 08/07/2024 10:11  
MAJORINO Pierfrancesco (PD), 08/07/2024 10:15  
BORGHETTI Carlo (PD), 08/07/2024 10:22  
ROMANO Paolo (PD), 08/07/2024 10:30  
CASATI Davide (PD), 08/07/2024 10:34  
VALLACCHI Roberta (PD), 08/07/2024 10:43  
COMINELLI Miriam (PD), 08/07/2024 10:52  
ASTUTI Samuele (PD), 08/07/2024 10:53  
ORSENIGO Angelo Clemente (PD), 08/07/2024 10:53







## EM 24

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Soppresivo  
Articolo: 8, Comma: 1, Lettera: c

La lettera c del comma 1 dell'articolo 8 è soppresso.

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

*La modifica all'art 27 della Legge Regionale 26/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" che si vorrebbe introdurre con la lettera c) dell'Art. 8 del PDL 68 va in totale controtendenza rispetto alla recente normativa di Regione Lombardia. Infatti:*

- nel 2019 con DGR n. 1138/2019, dopo aver consultato i CAC della provincia di Brescia, Regione ha imposto, per uniformare le tutele a livello regionale, il divieto di impianto di nuovi Appostamenti Fissi in zona A;
- nel 2020 il Consiglio Regionale ha modificato l'art. 27 della lr 26/1993 dando la possibilità di impiantare nuovi appostamenti fissi in zona A solo in assenza di avifauna tipica alpina (individuata con DGR n. 3489/2020) e previo parere del Comprensorio alpino;
- nel 2023 il Consiglio Regionale ha modificato ulteriormente l'art. 27 della lr 26/1993 prevedendo, nuovamente, nella zona Alpi di maggior tutela l'istituzione di nuovi appostamenti con il solo parere vincolante del comprensorio alpino in quanto unico vero conoscitore della reale situazione del territorio e della fauna.

*Per decidere sulla fattibilità o meno di istituire nuovi appostamenti fissi in "Zona Alpi di maggior tutela" è indispensabile e necessaria una profonda conoscenza territoriale e un'elevata competenza che solo il Comprensorio Alpino può avere. In mancanza di un parere vincolante del Comprensorio Alpino si rischia di compromettere seriamente il delicato ecosistema della Alpi lombarde.*

**L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO**

#### Firmatari

COMINELLI Miriam (PD), 08/07/2024 11:42

PILONI Matteo (PD), 08/07/2024 11:46

PONTI Pietro Luigi (PD), 08/07/2024 11:46

CARRA Marco (PD), 08/07/2024 11:48

VALLACCHI Roberta (PD), 08/07/2024 11:50

**Presentato il 08/07/2024 11:51:33**



## EM 25

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Soppresivo  
Articolo: 8, Comma: 1, Lettera: b

La lettera b del comma 1 dell'articolo 8 è soppressa.

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

*Le modifiche al comma 5 dell'art 23 della Legge Regionale 26/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" che si vorrebbe introdurre con la lettera c) dell'Art. 8 del PDL 68 vanno a rendere possibile l'utilizzo di uccelli feriti durante le battute di caccia come richiami vivi: un'ulteriore crudeltà che non possiamo consentire. Uccelli feriti verrebbero avviati ad una vita di sofferenze: i richiami vivi sono spesso intrappolati in piccole gabbie e mantenuti in condizioni di stress e sofferenza.*

*L'utilizzo di uccelli feriti come richiami vivi rappresenta una pratica crudele e moralmente discutibile.*

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

#### Firmatari

PILONI Matteo (PD), 08/07/2024 12:00

PONTI Pietro Luigi (PD), 08/07/2024 12:02

CARRA Marco (PD), 08/07/2024 12:02

NEGRI Alfredo Simone (PD), 08/07/2024 12:04

**Presentato il 08/07/2024 12:05:52**



## EM 26

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Soppressivo

Articolo: 26, Comma: 2, Lettera: c

La lettera c del comma 2 dell'articolo 26 è soppresso.

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 1 dell'articolo 26 reintroduce, nella LR 18/2010, alcune disposizioni che erano state abrogate dalla LR 18/2022: lett. a) si reintroduce la funzione di Garante per il diritto alla salute, già previsto dalla LR 18/2010 all'articolo 8, comma 2 e soppresso con l'art. 6, comma 1, lett.k) della LR 18/2022); ora ripresi all'art. 26, comma 1, lett. a)

*“nonché la funzione di Garante per il diritto alla salute,”;*

lett. b) si reintroducono i contenuti già previsti dalla lett. c bis) dell'articolo 8 della LR 18/2010, soppressi con art. 6, comma 1, lett. m) della LR 18/2022 (ora ripresi all'art. 26, comma 1, lett. b)

*“c ter) assicura la tutela dei diritti di ciascun soggetto destinatario di prestazione sanitaria e sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*

lett.c) si reintroduce il contenuto dell'art. 8, comma 4 bis) della LR 18/2010, abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. o) della LR 18/2022 (ora ripresi nell'art. 26, comma 1, lett c)

*“4 ter. In qualità di Garante per il diritto alla salute, il Difensore, qualora verifichi la fondatezza delle segnalazioni pervenute, interviene nei confronti dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali, delle unità d'offerta sanitaria e sociosanitaria, nonché dei soggetti gestori pubblici e privati accreditati, per assicurare l'accesso alle prestazioni e l'efficacia nell'erogazione dei servizi”.*

Per quanto concerne il comma 2 dell'art. 26, si propone l'abrogazione della lettera c) in quanto trattasi di norme transitorie che hanno esaurito i loro effetti.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firmatari

CAPPELLARI Alessandra (LEGA - LL - SALVINI), 08/07/2024 11:53

Presentato il 08/07/2024 12:07:44



## EM 27

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Soppresivo

Articolo: 26, Comma: 2, Lettera: d

La lettera d del comma 2 dell'articolo 26 è soppresso.

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 1 dell'articolo 26 reintroduce, nella LR 18/2010, alcune disposizioni che erano state abrogate dalla LR 18/2022: lett. a) si reintroduce la funzione di Garante per il diritto alla salute, già previsto dalla LR 18/2010 all'articolo 8, comma 2 e soppresso con l'art. 6, comma 1, lett.k) della LR 18/2022); ora ripresi all'art. 26, comma 1, lett. a)

*“nonché la funzione di Garante per il diritto alla salute,”;*

lett. b) si reintroducono i contenuti già previsti dalla lett. c bis) dell'articolo 8 della LR 18/2010, soppressi con art. 6, comma 1, lett. m) della LR 18/2022 (ora ripresi all'art. 26, comma 1, lett. b)

*“c ter) assicura la tutela dei diritti di ciascun soggetto destinatario di prestazione sanitaria e sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*

lett.c) si reintroduce il contenuto dell'art. 8, comma 4 bis) della LR 18/2010, abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. o) della LR 18/2022 (ora ripresi nell'art. 26, comma 1, lett c)

*“4 ter. In qualità di Garante per il diritto alla salute, il Difensore, qualora verifichi la fondatezza delle segnalazioni pervenutegli, interviene nei confronti dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali, delle unità d'offerta sanitaria e sociosanitaria, nonché dei soggetti gestori pubblici e privati accreditati, per assicurare l'accesso alle prestazioni e l'efficacia nell'erogazione dei servizi”.*

Per quanto concerne il comma 2 dell'art. 26, si propone l'abrogazione della lettera d) in quanto trattasi di norme transitorie che hanno esaurito i loro effetti.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firmatari

CAPPELLARI Alessandra (LEGA - LL - SALVINI), 08/07/2024 11:52

Presentato il 08/07/2024 12:07:46



## EM 28

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Aggiuntivo  
Articolo: 1, Comma: 2

L'articolo 1 viene emendato aggiungendo dopo il comma 2 il seguente comma 2-bis:

*“2 bis. La previsione in materia di valutazione ambientale strategica di cui al primo periodo del comma 3 bis dell’articolo 7 della l.r. 19/2019, come introdotta dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, si applica anche agli accordi di programma promossi dalla Regione entro la data di entrata in vigore della presente legge per i quali, alla stessa data, non siano ancora stati individuati e selezionati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai sensi dell’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).”.*

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al fine di perseguire un maggiore coordinamento tra la procedura di VAS e quella per l’approvazione di accordi di programma (AdP) promossi dalla Regione ai sensi della l.r. 19/2019, il presente emendamento estende l’applicazione della disciplina per l’individuazione dell’autorità competente in materia di VAS, prevista dal nuovo comma 3 bis dell’articolo 7 della l.r. 19/2019, anche agli AdP promossi dalla Regione (e soggetti a VAS) all’entrata in vigore del PDL 68, per i quali, entro tale data, non siano ancora stati individuati e selezionati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare per la redazione del rapporto ambientale ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del d.lgs. 152/2006.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

#### Firmatari

CAPPELLARI Alessandra (LEGA - LL - SALVINI), 08/07/2024 11:56

Presentato il 08/07/2024 12:07:47



## EM 29

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Modificativo  
Articolo: 1, Comma: 3

Il comma 3 dell'articolo 1 è modificato come segue:

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, *anche rispetto all'indicazione della fase della procedura di definizione degli accordi di programma in cui individuare l'autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica, con evidenza dell'avvio della relativa procedura; tale indicazione può essere effettuata, in sede di aggiornamento del regolamento regionale, anche per le trasformazioni urbanistico-territoriali da assoggettare a procedura di VAS ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 7 della l.r. 19/2019, come introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo.*”.

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si integrano i contenuti dell'aggiornamento del regolamento regionale n. 6/2020 (attuativo della l.r. 19/2019) con anche un riferimento (in termini di maggiore flessibilità applicativa) alla individuazione della fase procedurale (attualmente indicata dall'art. 25 del r.r. nell'atto di promozione regionale) dell'AdP, in cui individuare l'autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica (con previsione regolamentare anche derogatoria, ove lo si ritenesse, all'indicazione della fase di promozione attualmente prevista per i casi di cui al proposto nuovo comma 3 bis dell'articolo 7 della l.r. 19/2019), restando comunque impregiudicato, al riguardo, quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lett. b), della l.r. 19/2019 ai fini della sottoscrizione degli AdP.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firmatari

CAPPELLARI Alessandra (LEGA - LL - SALVINI), 08/07/2024 11:58

Presentato il 08/07/2024 12:07:48



## EM 30

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Soppresivo  
Articolo: 23, Comma: 4

Il comma 2 dell'articolo 23 è soppresso. Conseguentemente, è soppresso l'ultimo periodo del comma 4: "La disposizione sulla permanenza d'efficacia di cui al precedente periodo si applica anche per le designazioni e le nomine di competenza della Regione di cui al comma 2."

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di emendamento è volta ad eliminare il riferimento al regime transitorio di applicazione fino al 30 giugno 2024 dell'articolo 16 della l.r. 22/2020, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge regionale "Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024", per le opere finanziate in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.

Infatti, alla data di approvazione della presente legge regionale è definitivamente spirato tale termine, mutuato dal comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 13 del 4 febbraio 2023, che aveva previsto l'applicabilità agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR o dal PNC di alcune disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, tra le quali, in particolare, l'articolo 6 (collegio consultivo tecnico).

Ne consegue che anche per tali opere, per quanto concerne il collegio consultivo tecnico, si applica l'art. 16 della l.r. 22/2020 nel testo approvato dalla presente legge regionale recante "Prima legge di revisione ordinamentale 2024".

La proposta di soppressione dell'ultimo periodo del comma 4 è conseguente alla proposta poc'anzi illustrata in quanto, essendo soppresso il comma 2, non occorre più specificare la permanenza dell'efficacia della delibera 4420/2021 relativa alle modalità di designazioni e nomine di competenza della Regione anche rispetto alle opere finanziate con risorse del PNRR e del PNC.

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

#### Firmatari

CAPPELLARI Alessandra (LEGA - LL - SALVINI), 08/07/2024 12:04

**Presentato il 08/07/2024 12:07:49**





## EM 31

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Aggiuntivo  
Articolo: 34, Comma: 2

L'articolo 34 viene emendato aggiungendo dopo il comma 2 il seguente:

1. All'articolo 34 del pdl è aggiunto il seguente comma:

*“2 bis. Alla legge regionale 1° luglio 2015, n. 18 (Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici), come modificata dalla l.r. 8/2024, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera d) bis del comma 1 dell'articolo 2, le parole: “ad associazioni per finalità sociali o” sono sostituite dalle seguenti: “ad enti del Terzo settore e, in subordine, ad associazioni per finalità sociali oppure”;*

*b) al comma 1 dell'articolo 3, le parole: “associazioni di volontariato e di promozione sociale” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni per finalità sociali”;*

*c) al comma 5 dell'articolo 5, dopo le parole: “dai comuni” sono inserite le seguenti: “ad enti del Terzo settore e”;*

*d) al comma 7 dell'articolo 5, dopo le parole: “a ciascun nucleo familiare” sono inserite le seguenti: “o ente del Terzo settore””.*

conseguentemente alla rubrica dell'art. 34 le parole: “Modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009 e all'articolo 25 della l.r. 26/1993” sono sostituite dalle seguenti: “Modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009, all'articolo 25 della l.r. 26/1993 e agli articoli 2, 3 e 5 della l.r. 18/2015”.

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche proposte si rendono necessarie al fine di dare seguito all'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a seguito delle obiezioni sollevate dall'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prot. DAR 0007871- P- 03/05/2024) circa la ritenuta dissonanza rispetto al *favor* concesso dal legislatore statale agli enti del terzo settore in rapporto ad altri enti aventi comunque finalità sociali.

Non vi sono implicazioni di carattere finanziario.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO

Firmatari

CAPPELLARI Alessandra (LEGA - LL - SALVINI), 08/07/2024 12:07

Presentato il 08/07/2024 12:07:50



## EM 32

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Modificativo  
Articolo: 18, Comma: 1, Lettera: a

All'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole "*rinnovabili una sola volta per non più di ulteriori diciotto mesi*" sono sostituite dalle seguenti "*rinnovabili una sola volta per non più di ulteriori sei mesi*".

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma in vigore prevede che l'incarico del Commissario - nominato in caso di gravi violazioni di legge o di statuto o di gravi irregolarità nella gestione delle Aziende di Servizi alla Persona (ASP) - duri "*per non più di sei mesi, rinnovabili una sola volta, salvo casi eccezionali e complessi debitamente documentati dal commissario in carica*", quindi per un tempo limite di 12 mesi complessivi, pari a 1 anno.

La proposta di modifica prevista con il PDL n. 68 prevede l'estensione di tali tempistiche "*per non più di diciotto mesi, rinnovabili una sola volta per non più di ulteriori diciotto mesi ove ricorrano situazioni eccezionali di particolare complessità*", quindi un tempo limite complessivo di 36 mesi, pari a 3 anni.

Con l'emendamento si propone di ridurre l'eventuale possibilità di rinnovo dell'incarico da 18 mesi - come previsto dal PDL n. 68 - a 6 mesi, in modo tale da definire un tempo limite complessivo di 24 mesi, pari a 2 anni.

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

#### Firmatari

VIZZARDI Massimo (Azione Italia Viva- RE), 08/07/2024 11:00

**Presentato il 08/07/2024 12:14:52**



## EM 33

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Aggiuntivo  
Articolo: 21, Comma: 1, Lettera: m

All'articolo 21, comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

"m bis) al comma 2 bis dell'articolo 28, alla lettera b bis) le parole "*nella misura massima del quindici per cento*" sono sostituite dalle parole "*nella misura massima del venti per cento*".

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Obiettivo dell'emendamento è incrementare la flessibilità normativa per i Comuni lombardi aventi una popolazione compresa tra i 10.001 e i 20.000 abitanti, in relazione alla percentuale massima di alienazione degli alloggi di cui risultano proprietari, elevando il limite dal 15% al 20%. Questo intervento mira ad incidere sull'ingente numero di alloggi sfitti in carenza manutentiva, che risultano essere 14.409 (il 73,95% del totale), consentendo di destinare maggiori proventi, derivanti dalla possibile alienazione, alla manutenzione degli alloggi restanti.

E' importante intervenire nel modo più rapido ed efficace possibile sugli alloggi sfitti in carenza manutentiva, per offrire nel più breve tempo possibile un alloggio ai nuclei familiari che attualmente si trovano in situazioni di difficoltà.

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

#### Firmatari

VIZZARDI Massimo (Azione Italia Viva- RE), 08/07/2024 11:01

**Presentato il 08/07/2024 12:14:53**

logg A



## EM 34

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Aggiuntivo  
Articolo: 21, Comma: 1, Lettera: n

All'articolo 21, comma 1, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

"o) all'articolo 31 dopo il comma 4 bis) è aggiunto il seguente:

'4 ter. In deroga ai limiti temporali di cui al comma 4, i Comuni possono procedere alla valorizzazione del proprio patrimonio abitativo pubblico per il perdurare del progetto indicato dagli stessi, qualora sia ritenuto strategico dall'Amministrazione Comunale per la promozione del patrimonio storico e urbanistico nel contesto in cui si inserisce."

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento proposto introduce un nuovo comma 4 ter all'articolo 31 della L.R. 16/2016, con l'obiettivo di consentire ai Comuni una maggiore flessibilità nella gestione del proprio patrimonio abitativo pubblico. In particolare, si prevede la possibilità di derogare ai limiti temporali imposti dal comma 4 dello stesso articolo, permettendo una più efficace valorizzazione degli immobili con la finalità di promuovere il patrimonio storico e urbanistico del contesto comunale in cui si inseriscono.

L'aggiunta di questa lettera è volta a promuovere interventi di lungo termine che possano avere un impatto significativo e positivo sulla società.

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

#### Firmatari

VIZZARDI Massimo (Azione Italia Viva- RE), 08/07/2024 11:01

**Presentato il 08/07/2024 12:14:54**



# EM 35

## PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Modificativo  
Articolo: 21, Comma: 1, Lettera: n

La lettera n del comma 1 dell'articolo 21 è modificato come segue:

al comma 2 lett. a) dell'art. 31 l.r.16/2016 dopo le parole "a canone agevolato," sono inserite le parole "determinato ai sensi dell'art. 32 della l.r. 16/2016"

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica rinvia la definizione del canone all'art. 32 della l.r. 16/2016 nell'ambito di servizi abitativi sociali. In questo contesto il regolamento attuativo 12/2022, all'art 13 indica che il canone di locazione corrisponda al canone concordato ai sensi della l.431/1998.

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

### Firmatari

CAPPELLARI Alessandra (LEGA - LL - SALVINI), 09/07/2024 12:54

**Presentato il 09/07/2024 12:54:56**



## EM 36

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Aggiuntivo

Articolo: 32, Comma: 1, Lettera: a

La lettera a del comma 1 dell'articolo 32 viene emendato aggiungendo:

Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 32 (Modifica all'articolo 8 della l.r. 12/2007) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 7 bis, come introdotto nell'articolo 8 della l.r. 12/2007, è inserito il seguente:

*“7 ter. Nelle more dell'approvazione dei PTCP e del PTM e loro varianti che introducono elementi di salvaguardia aggiuntiva di cui all'articolo 16, comma 2 ter, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), i procedimenti di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento e di termovalorizzatori di rifiuti o di ampliamento degli esistenti, pendenti tra la data di entrata in vigore della legge 'Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024' e la data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al secondo periodo del comma 2 ter dell'articolo 16 della l.r. 26/2003, sono sospesi fino all'approvazione di tale deliberazione della Giunta regionale e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2025. La Regione, ricevuta la documentazione da parte delle province o della Città metropolitana di Milano, procede secondo quanto previsto al comma 2 ter dell'articolo 16 della l.r.26/2003. I criteri di idoneità o di non idoneità alla localizzazione degli impianti di incenerimento e di termovalorizzatori dei rifiuti, derivanti dalla procedura di cui al precedente periodo, si applicano anche ai procedimenti di cui al primo periodo del presente comma.”.*

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si prevede un emendamento integrativo dell'articolo 32 del PDL 68, volto a prevedere (nelle more della conclusione del processo di approvazione dei PTCP e del PTM e loro varianti che introducono elementi di salvaguardia aggiuntiva ai sensi del comma 2 ter dell'articolo 16 della l.r. 26/2003) la sospensione delle istanze di autorizzazione di nuovi inceneritori e termovalorizzatori di rifiuti o delle istanze di ampliamento degli esistenti, pendenti tra la data di entrata in vigore della legge 'Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024' e la data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al secondo periodo del comma 2 ter dell'articolo 16 della l.r. 26/2003, e comunque non oltre il 31 ottobre 2025. Si prevede, altresì, che la Regione (ricevuta la documentazione dalle province o dalla CMM che avranno, nel frattempo, approvato la variante di piano), proceda ai sensi del comma 2 ter dello stesso art. 16 (secondo cui: *'Le province e la Città metropolitana di Milano possono proporre, altresì, agli uffici regionali competenti, mediante trasmissione di una relazione di dettaglio, elementi di salvaguardia aggiuntiva definiti nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 196, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006 e in base alle previsioni del PTCP o del PTM. La Regione, entro tre mesi dal ricevimento della relativa documentazione, ne verifica la coerenza con i contenuti nel programma regionale di gestione dei rifiuti, e, con deliberazione della Giunta regionale, approva i contenuti della documentazione esaminata ovvero la restituisce, con prescrizioni, alle province e alla Città metropolitana di Milano'*). Si prevede, infine, che i criteri di idoneità o di non idoneità alla localizzazione di nuovi inceneritori e termovalorizzatori di rifiuti o di ampliamento degli esistenti si applichino anche ai procedimenti pendenti tra la data di entrata in vigore della legge 'Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024' e la data di approvazione della DGR di cui al suddetto comma 2 ter. L'emendamento introduce una temporanea sospensione procedimentale, circoscritta a inceneritori e termovalorizzatori, in termini di salvaguardia derivante dalle previsioni dei PTCP/PTM in corso di approvazione, laddove siano proposti nuovi criteri localizzativi coerenti col PRGR.

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

Firmatari

CAPPELLARI Alessandra (LEGA - LL - SALVINI), 09/07/2024 12:54

**Presentato il 09/07/2024 12:54:57**



## EM 37

### PROGETTO DI LEGGE N.68

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Tipo: Modificativo  
Articolo: 26, Comma: 1, Lettera: c

La lettera c del comma 1 dell'articolo 26 è modificato come segue:

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 26 è modificato sostituendo le parole: "*dell'amministrazione regionale*" con "*degli uffici di pubblica tutela (UPT)*".

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Secondo le disposizioni regionali, l'Ufficio di Pubblica Tutela, che rappresenta una specificità di Regione Lombardia, è un organismo indipendente che opera al di fuori di ogni rapporto di gerarchia, con l'obiettivo di fornire ai cittadini, soprattutto ai più fragili, un supporto per la tutela dei propri diritti, in riferimento ad azioni od omissioni della Pubblica Amministrazione. La L.R. n.9 del 06/06/2019, all'art.35 (inserimento dell'art.23 bis nella L.R. n.33/09), ne ha ridefinito il ruolo e le funzioni.

Ha funzioni di stimolo e di controllo sulla attuazione delle norme di salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio Sanitario Nazionale, per questi motivi si ritiene sia la figura più idonea da coinvolgere nel processo normato dalle modifiche normative proposte in sede di ordinamentale.

*L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? NO*

#### Firmatari

CAPPELLARI Alessandra (LEGA - LL - SALVINI), 09/07/2024 12:54

**Presentato il 09/07/2024 12:54:58**